

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

**DETERMINAZIONE N. 527**

**IN DATA 03-03-2011**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale del Cordar S.p.A. Biella Servizi per l'unità locale di Cossato Spolina, via Amendola n. 611. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì .....

Impresa: CORDAR S.p.A. Biella Servizi

*Stabilimento di Cossato Spolina (BI).*

Sede Legale: *Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 BIELLA.*

Sede Operativa: *Via Amendola, 611 – 13836 COSSATO (BI).*

Codice Impresa: **4396**

Codice SIRA ULO: **1681**

Premesso che

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10.10.06 venne rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI), per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

Vista

- la comunicazione inoltrata da "Cordar Imm." S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 27620 del 17/06/2008, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di inserire nel complesso un impianto di cogenerazione a biogas.
- la nota ns. prot n. 28314 del 20.06.08 con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica suddetta al Comune di Cossato, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, alla A.S.L. BI di Biella affinché gli enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale potessero esprimere parere in merito alla effettiva significatività delle modifiche proposte, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05, norma allora in vigore, sostituita poi dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- La nota pervenuta al prot. n. 32376 del 17/07/08, con la quale il Comune di Cossato aveva espresso parere favorevole alle modifiche impiantistiche, a condizione che fosse dimostrato, attraverso specifico studio previsionale di impatto acustico, il rispetto dei limiti di emissione fissati dal piano di classificazione acustica comunale vigente.
  - la nota prot. n. 31392 del 10/07/2008, con la quale la Provincia di Biella ha sospeso l'espressione del parere chiedendo a Cordar S.p.A. Biella Servizi nuova documentazione progettuale maggiormente dettagliata, comprendente specifici dati dimensionali, caratterizzazioni funzionali, valutazioni rispetto agli impatti ambientali dell'impianto;
  - la nota prot. 39946 del 24/09/08 con la quale il Cordar S.p.A. Biella Servizi ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta, comprendente anche la "Valutazione di impatto acustico" relativa alle modifiche impiantistiche proposte.
  - la nota prot. 42258 del 08/10/08 con la quale la Provincia di Biella ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta agli enti coinvolti nell'istruttoria di Autorizzazione Integrata Ambientale, chiedendo nuovamente parere circa l'entità delle modifiche richieste;
  - la nota pervenuta al prot. n. 43454 del 16/10/08 con la quale il Comune di Cossato ha espresso parere favorevole alle modifiche impiantistiche proposte da "Cordar Imm." S.p.A. e considerato che non sono pervenuti pareri ostativi da parte degli altri enti;
  - l'assenza di pareri ostativi, da parte di ARPA Dipartimento di Biella ed ASL BI nei termini stabiliti;
  - la nota prot. 50337 del 26/11/08 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- ✚ la comunicazione inoltrata da Cordar S.p.A. Biella Servizi ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 48116 del 15/12/09, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di apportare alcune modifiche impiantistiche al complesso I.P.P.C. ubicato nel Comune di Cossato e precisamente:
- inserire una pesa per autocarri/autotreni;
  - inserire un impianto di pretrattamento bottini extrafognari.
- ✚ la nota prot. 49126 del 23/12/09 con cui questa Amministrazione ha richiesto al proponente ulteriori 3 copie della documentazione progettuale per poter acquisire parere dagli enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, circa le modifiche impiantistiche proposte;
- ✚ la nota in data 24/12/09, ns. prot. 49656 del 29/12/09 con cui Cordar S.p.A. Biella Servizi ha fatto pervenire la documentazione richiesta;
- ✚ la nota prot. 564 del 07/01/10, con la quale lo scrivente Ufficio ha inviato richiesta di parere al Dip. A.R.P.A. di Biella, alla A.S.L. BI di Biella ed al Comune di Cossato, in quanto enti coinvolti nell'istruttoria di Autorizzazione Integrata Ambientale del complesso in oggetto, chiedendo loro di esprimersi in merito alla effettiva significatività delle modifiche comunicate, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05, norma allora in vigore, sostituita poi dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti dalla nota medesima;
- ✚ la comunicazione del Dipartimento ARPA di Biella, pervenuta al prot. n. 6277 del 10/02/10 con la quale si considerano gli interventi proposti come "non sostanziali". Nei termini previsti dalla richiesta non sono pervenuti pareri ostativi dagli altri enti interpellati.

- ✚ l'assenza di pareri ostativi, da parte di Comune di Cossato ed ASL BI nei termini stabiliti;
- ✚ la nota prot. 9607 del 04/03/10 con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al richiedente che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
  
- \* la comunicazione inoltrata da Cordar S.p.A - Biella Servizi ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. Lgs. 152/06 al protocollo n. 38300 del 24/09/2010 successivamente integrata con nota assunta al prot. n. 41653 del 18/10/2010, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di aumentare la quantità di rifiuti liquidi da trattare annualmente presso il complesso IPPC di Cossato Spolina.
- \* la nota ns. prot n. 39239 del 01/10/10 con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla società oggetto del presente atto, al Comune di Cossato, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, alla A.S.L. BI di Biella affinché gli enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale potessero esprimere parere in merito alla effettiva significatività delle modifiche comunicate, entro i termini disposti dall'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- \* il verbale della Commissione Tecnica per Scarichi Idrici del 15/10/2010, alla quale erano presenti rappresentanti della Provincia di Biella e di ARPA Dipartimento di Biella, durante la quale sono stati esaminati gli elaborati allegati all'istanza di modifica appena richiamata, il quale ha giudicato ammissibile la richiesta di aumentare il volume dei rifiuti trattabili nell'impianto di depurazione di circa il 10% (da 180.000 a 200.000 metri cubi/anno);
- \* l'assenza di pareri ostativi, da parte di Comune di Cossato ed ASL BI nei termini stabiliti.

Considerato che, sulla base dell'istruttoria condotta la modifica prospettata con nota protocollo n. 38300 del 24/09/2010 successivamente integrata con nota assunta al prot. n. 41653 del 18/10/2010 non costituisce modifica sostanziale, tenuto conto della definizione contenuta nell'art. 5 comma 1 lett. I-bis) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non essendo ravvisabile la sua capacità di indurre effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente;

Ritenuto opportuno aggiornare contestualmente con il presente provvedimento, le modifiche richieste da Cordar S.p.A - Biella Servizi ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 e dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. Lgs. 152/06 con le note pervenute ai seguenti numeri di protocollo: n. 27620 del 17/06/2008; n. 48116 del 15/12/09; n. 38300 del 24/09/2010 quest'ultima successivamente integrata con nota assunta al prot. n. 41653 del 18/10/2010, ritenute non sostanziali da questa Amministrazione per le motivazioni indicate in premessa.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/2006, a Cordar S.p.A. Biella Servizi, per l'unità locale di Cossato Spolina (BI), Via Amendola, n. 611, in conseguenza delle modifiche richieste con le note pervenute ai seguenti numeri di protocollo: n. 27620 del 17/06/2008; n. 48116 del 15/12/09; n. 38300 del 24/09/2010, quest'ultima successivamente integrata con nota assunta al prot. n. 41653 del 18/10/2010, ritenute non sostanziali da questa Amministrazione per le motivazioni indicate in premessa.
2. Di sostituire gli allegati "**D – Emissioni in atmosfera**" e "**F – Gestione rifiuti**" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/2006, al Cordar S.p.A. Biella Servizi per l'unità locale di Cossato Spolina (BI), in Via Amendola, n. 611, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, con gli allegati "**D – Emissioni in atmosfera**" e "**F – Gestione rifiuti**" al presente atto, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.
2. Di fare salvi i diritti di terzi ed ad eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni od atti di assenso comunque denominati necessari all'attuazione delle modifiche non sostanziali proposte.
3. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione alla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/06, valida per 5 anni dalla sua emanazione ed alla quale occorre riferirsi in ordine alla scadenza dell'autorizzazione vigente;
5. di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
6. di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
7. di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;

8. di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento agli Enti interessati ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 25 quater comma 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, li .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al  
.....

Biella, li .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Per la torcia di emergenza (punto di emissione n. 28) del digestore, non sono fissati limiti di emissione in considerazione delle oggettive difficoltà di ottenimento di dati analitici attendibili. Per lo stesso motivo l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici

## SCHEMA PUNTI DI EMISSIONE

n° camino	Provenienza	Freq. nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipologia impianto di abbattimento	Portata complessi va [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		
								Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]
<b>31 A</b>	Digestione anaerobica – <b>Centrale termica</b>	Disc.	11	0.45	200	nessuno	1000	impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici		
<b>28</b>	Digestione anaerobica – <b>Torcia</b>	Disc.	7	0.08	850	nessuno	-	non sono fissati limiti di emissione in considerazione delle oggettive difficoltà di ottenimento di dati analitici attendibili. Per lo stesso motivo l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici		
<b>36</b>	Digestione anaerobica – <b>Micro turbina</b>	Cont.	7,5	0,50	75	nessuno	100	impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici		

<b>DATI ANAGRAFICI</b>	
<b>Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione</b> CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
<b>Ragione sociale del soggetto gestore:</b> CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
<b>Responsabile Tecnico</b> Ing. Stefano Galli	
<b>Sede legale:</b>	
Provincia: Biella	
Comune: <b>Biella</b>	Codice istat <b>096 - 004</b>
Località: ==	
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13	
<b>Sede operativa:</b>	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Cossato	Codice istat <b>096 - 020</b>
Località: Spolina	
Indirizzo: via Amendola n. 611	
<b>Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==</b>	
<b>se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono)</b> Nord 5.044.013 Est 435.907.	
<b>Particelle catastali:</b> Cossato - Foglio 34, particelle 467, 458, 469, 470, 471, 472, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 555, 605, 606, 608, 700, 706, 723, 741, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 852, 920, 924. (Elenco suscettibile di variazioni: Cfr. All. C. prescrizione n. 3)	

<b>DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI</b>	
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale	
Tipo autorizzazione: Autorizzazione Integrata Ambientale	
Numero autorizzazione: 3583	
Data autorizzazione: 10/10/2006	
<b>Operazione di smaltimento</b>	D15, D8, D9
Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
Conto proprio	Conto terzi <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:</b> Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.	

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio  
02 01 02 scarti di tessuti animali  
02 01 03 scarti di tessuti vegetali  
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito  
02 01 07 rifiuti della silvicoltura  
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  
02 02 02 scarti di tessuti animali  
02 02 03 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione  
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti  
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente  
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole  
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica  
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione  
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione  
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima  
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione  
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)  
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta  
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tintura e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 14	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
16 10 02	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

<b>Scadenza autorizzazione</b>	10/10/2011	5 anni dall'emanazione del presente provvedimento	
<b>Provenienza</b>	varie		
<b>Bacino di utenza:</b>	Territorio italiano con prevalenza della Provincia di Biella e di quella di Vercelli.		
<b>Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):</b>	200.000	t/anno	200.000 m <sup>3</sup> / anno
<b>Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi</b>	1.180 t.	Ovvero 1.180 m <sup>3</sup>	

<b>oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):</b>		
<b>Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati:</b> ASRAB S.p.A., Cavaglià (BI); Cavaglià s.p.a., Cavaglià (BI); Azzurra S.r.l., Casale Monferrato (AL); Fertilvita S.r.l., Corteolona (PV); Azienda Agricola Roffino Dott. Paolo, Albiano d'Ivrea (TO). <i>(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)</i>		